



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE**  
**CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.sgs.it](http://www.figc-campania.sgs.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2011/2012**

**Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 maggio 2012**

**COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA**

**PUBBLICAZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 111 di ieri, 17 maggio, nell'apposito paragrafo sono pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, relativa a reclami proposti in ordine a diversi Campionati organizzati dal C.R. Campania – L.N.D.

\* \* \* \* \*

**GIUSTIZIA SPORTIVA**  
**GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, nella seduta odierna, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA**

**RECLAMO REAL PONTECAGNANO – GARA AULETTESE / REAL PONTECAGNANO DEL 25.03.2012**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Pontecagnano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e disciplinare, dei calciatori Caggiano Antonio (nato il 2.09.1989), Soldovieri Vito (nato il 20.11.1991), Morrone Luca (nato il 28.07.1992), Perretta Giuseppe (nato il 23.09.1988), Casale Marco (nato il 25.02.1995), Barberio Gerardo Aurelio (nato il 22.03.1994), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori: Caggiano Antonio, tesserato dall'8.10.2011, Soldovieri Vito tesserato dal 31.10.2008, Casale Marco tesserato dall'8.10.2011, Perretta Giuseppe tesserato dal 14.11.2011, quest'ultimo colpito da provvedimento disciplinare della squalifica per una gara quale calciatore espulso dal campo nella gara dell'11.03.2012 (sanzione scontata nella gara di recupero Aulettese / Bellizzi del 14.03.2012), risultano regolarmente tesserati a favore della società Aulettese con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Morrone Luca, svincolato dalla società Buccino Volcei e non ritesserato; Barberio Gerardo Aurelio, tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Morrone Luca e Barberio Gerardo Aurelio, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

**DELIBERA**

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Pontecagnano, di infliggere, a carico della società Aulettese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5), lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

### **RECLAMO CALCIO 2000 ACERNO – GARA AULETTESE / CALCIO 2000 ACERNO DEL 13.05.2012**

Il G.S.T. , visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Calcio Acerno per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Russo Pasqualino (nato il 9.03.1954), Vallone Antonio (nato l'1.11.1995), Mangioni Francesco (nato il 7.05.1995) e Cavallo Simone (nato il 14.10.1995), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori innanzi elencati risultano regolarmente tesserati a favore della società Aulettese da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame e specificamente: Russo Pasqualino dal 7.01.2012, Vallone Antonio dal 12.11.2011, Mangini Francesco dall'8.10.2011, e Cavallo Simone dal 14.10.2011. Di conseguenza la partecipazione, alla gara dei nominati calciatori è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio 2000 Acerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA**

### **RECLAMO MOLINARA – GARA REAL APICE / MOLINARA DEL 27.11.2011**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Apice abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Chiuchiolo Benito (nato il 21.10.1970), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare, quale calciatore espulso dal campo nella gara di Coppa Campania Real Apice – Pol. Moiano 2004, del 16.11.2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48 del 24.11.2011, pag. 980, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara oggetto del reclamo. Orbene, ai sensi dell'art. 19, comma 11.1 del C.G.S. "Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) – squalifica – del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni", la squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Chiuchiolo Benito andava espiata nelle gare della manifestazione medesima, ovvero nelle gare di Coppa Campania di Seconda Categoria. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara del Campionato di Seconda Categoria oggetto del reclamo è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Molinara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA AMERICO CANONICO / KARMA DEL 14.01.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Karma abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore: Giagnuolo Aniello (nato il 24.08.1981), sebbene il medesimo fosse espulso e squalificato per una gara (Karma / Sirignano del 7.01.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 69 del 20.01.2012, pag. 1574 non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Giagnuolo Aniello, abbia partecipato da titolare alla gara in questione in posizione irregolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per una gara, doveva scontare la sanzione nella prima gara ufficiale (14.01.2012) della società Karma. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Americo Canonico, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Karma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO VIRTUS S. ANASTASIA – GARA AGNANO / VIRTUS S. ANASTASIA DEL 15.01.2012**

Il G.S.T., letto il reclamo della società Virtus S. Anastasia, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante lamenta che la società Agnano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Autiero Alessandro (nato il 30.06.1975), sebbene il medesimo fosse squalificato per sei gare quale calciatore espulso dal campo (gara del 27.11.2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 53 del 1.12.2011, pag. 1069. Successivamente la sanzione è stata ridotta a due giornate di squalifica, a seguito di ricorso presentato dalla società Agnano alla Commissione Disciplinare Territoriale, delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 9.12.2011, pag. 1172. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Autiero Alessandro abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, invero il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, a seguito di accertamenti, prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione irregolare per aver disputato (con esclusione della gara del 7.12.2011, scontando quindi una sola giornata), le gare successive del 18.12.2011, 7.01.2012 e 15.01.2012, oggetto del ricorso. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Virtus S. Anastasia, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Agnano la punizione sportiva della perdita della gara Agnano / Virtus S. Anastasia del 15.01.2012, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO REAL PIETRASTORNINA – GARA REAL SIRIGNANO / REAL PIETRASTORNINA DEL 19.01.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Sirignano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Napolitano Stefano (nato il 13.10.1987), sebbene fosse squalificato per una gara quale calciatore espulso dal campo nella gara Monteforte / Real Sirignano del 12.11.2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 del 17.11.2011, pag. 913, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore colpito da squalifica per una gara è Napolitano Stefano, nato il 9.11.1983. Invero, la società Real Sirignano ha tra i suoi tesserati due calciatori omonimi: Napolitano Stefano nato il 13.10.1987 e Napolitano Stefano nato il 9.11.1983. Quello utilizzato dalla società nella gara in epigrafe è nato il 13.10.1987 ed ha partecipato da titolare alla gara in questione in posizione regolare, mentre l'altro calciatore Napolitano Stefano, nato il 9.11.1983, colpito da squalifica per una gara (C.U. n. 46 del 17.11.2011), non è stato né inserito in distinta né utilizzato dalla società Real Sirignano nella gara de qua. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore Napolitano Stefano (nato il 13.10.1987) alla gara in esame è da considerare regolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Pietrastornina; nulla per la tassa reclamo, non versata. Di sanzionare la società Real Sirignano con l'ammenda di euro 10/00 per la mancata comunicazione al C.R.C. della data di nascita del calciatore Napolitano Stefano espulso sul Comunicato Ufficiale.**

#### **RECLAMO PAOLO MASULLO F.C. – GARA FI.PE / PAOLO MASULLO F.C. DEL 05.02.2012**

#### **RECLAMO VIA MERCANTI SALERNO A.S.D. – GARA VIA MERCANTI SALERNO / FI.PE DEL 28.01.2012**

#### **RIUNITI PER CONNESSIONE**

Il G.S.T., visti i reclami delle società Paolo Fasullo F.C. e Via Mercanti Salerno, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzate le documentazioni pervenute innanzi a questo Giudice da parte delle reclamanti, rileva che i reclami medesimi nel merito sono fondati e, pertanto, vanno accolti. Le reclamanti lamentano che la società FI. PE abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Del Regno Rudi (nato il 3.09.1983), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare quale calciatore espulso dal campo nella gara del 15.01.2012, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 68 del 19.01.2012, pag. 1549, e non avrebbe scontato la squalifica nelle gare di cui all'epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Del Regno Rudi abbia partecipato da titolare alle gare in questione in posizione irregolare in quanto il predetto calciatore, colpito da squalifica per due gare (come da

C.U. n. 68 del 19.01.2012), prendeva parte alle gare oggetto dei reclami, in posizione irregolare per aver disputato (con esclusione della sola gara del 22.01.2012), alle gare del 28.01.2012 e del 5.02.2012, oggetto dei ricorsi. Di conseguenza, avendo scontato una sola giornata gli rimaneva da espiare ancora una giornata di squalifica all'atto della disputa delle gare oggetto dei reclami e pertanto, la sua partecipazione alle nominate gare in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

**DELIBERA**

**in accoglimento dei reclami delle società Paolo Masullo F.C. e Via Mercanti Salerno, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Fi.Pe la punizione sportiva della perdita delle gare FI.PE / Paolo Masullo del 5.02.2012, e Via Mercanti Salerno / FI.PE. del 28.01.2012, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**RECLAMO ATLETIK – GARA REAL PERDIFUMO / ATLETIK DEL 19.02.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Perdifumo abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori Mondelli Giuseppe (nato il 24.11.1981), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare quale calciatore non espulso dal campo nella gara Real Perdifumo / Pixous del 15.01.2012, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 68 del 19.01.2012, pag. 1550, il quale non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe ed il calciatore Guariglia Stefano (nato il 10.10.1989) che non risulterebbe tesserato a favore della società Real Perdifumo. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Mondelli Giuseppe abbia partecipato da titolare alla gara in questione in posizione regolare, infatti il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, come da C.U. n. 68 del 19.01.2012, successivamente a seguito di accertamenti, questo Comitato Regionale con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 69 del 20.01.2012, pagina 1576, riportava l'errata corregge alle gare del 19.01.2012 (provvedimenti a carico dei calciatori non espulsi dal campo squalifica per due gare calciatore Mondelli Giuseppe "leggasi" Mondelli Antonio). Il nominato calciatore prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione regolare. Per quanto riguarda la posizione di tesseramento del calciatore Guariglia Stefano, egli risulta regolarmente tesserato a favore della società Real Perdifumo dal 16.12.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Per tali motivi,

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletik; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**RECLAMO RINASCITA SANGIOVANNESE – GARA PIEDIGROTTA / RINASCITA SANGIOVANNESE DEL 19.02.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato. La reclamante si duole che la società Piedigrotta abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Esposito Carlo (nato il 20.03.1975), sebbene il medesimo fosse stato squalificato per tre giornate nella penultima gara del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 124 del 12.05.2011, pag. 2696 e per ulteriori due giornate di gara con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 70 del 26.01.2012, pag. 1620, della corrente stagione sportiva. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Esposito Carlo, abbia partecipato alla gara in questione in posizione regolare, infatti il predetto calciatore colpito da squalifica per tre gare (2010/2011) e quelle successive di due gare (2011/2012), aveva scontato una delle tre nell'ultima gara ufficiale (Piedigrotta / Chiaja Roboris del 15.05.2011) del Campionato 2010/2011 della società Piedigrotta, (art.22 comma 3) "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva". Le residue due giornate di squalifica della stagione sportiva 2010/2011 sono state scontate nelle gare del 18.12.2011 e del 15.01.2012. In relazione alle ulteriori per due giornate di squalifica pubblicate sul C.U. n. 70 del 26.01.2012, la sanzione è stata scontata nelle gare del 28.01.2012 e del 5.02.2012. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi regolare. Per tali motivi

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Sangiovanne; di omologare il risultato di 1-1, conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **RECLAMO REAL BENEVENTO CALCIO – GARA REAL BENEVENTO CALCIO / APOLLOSA DEL 29.02.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La reclamante si duole che la società Apollosa abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore: Quarata Luca (nato il 12.08.1989), sebbene il medesimo fosse stato espulso dal campo nella gara Ampollosa / Calcio Colle Sannita del 25.02.2012, provvedimento erroneamente non pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Orbene, Il calciatore Quarata espulso dal campo nella gara del 25.2.2012, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del C.G.S. "il calciatore espulso dal campo è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale" avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale successiva, ovvero nella gara di oggetto del reclamo. Dall'esame degli atti ufficiali di gara è emerso invece che il calciatore Quarata Luca abbia partecipato da titolare alla gara in questione e pertanto, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Real Benevento Calcio, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Apollosa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA CASTELLANA CALCIO / REAL SIRIGNANO DEL 18.03.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Castellana Calcio abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe i calciatori: Galluccio Emanuele (nato il 18.01.1988) e Cicchetti Pierfrancesco (nato il 30.09.1982), sebbene i medesimi fossero stati espulsi e squalificati (Galluccio per tre giornate, nella gara del 4.03.2012) e (Cicchetti per una giornata, nella gara dell'11.03.2012), provvedimenti pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 84 dell'8.03.2012, pag. 2034, e n. 87 del 15.03.2012, pag. 2116, e non avrebbero scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Galluccio Emanuele e Cicchetti Pierfrancesco, abbiano partecipato da titolari alla gara in questione il primo in posizione irregolare ed il secondo in posizione regolare. Il Galluccio risulta aver partecipato alla gara dell'11.03.2012 e pertanto in posizione irregolare nella gara oggetto del reclamo; viceversa il calciatore Cicchetti Pierfrancesco, espulso nella gara dell'11.3.2012, era in posizione regolare nella gara del 18.03.2012, oggetto di esame, avendo scontato la sanzione nella gara di recupero Dianmo Solfora – Castellana Calcio, disputata il 15.3.2012. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Galluccio Emanuele alla gara in esame, è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Real Sirignano, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Castellana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **RECLAMO VIRTUS TALANICO – GARA VIGNE MERIDIONALI / VIRTUS TALANICO DEL 24.03.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta, rileva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo medesimo in ragione della mancata sottoscrizione da parte del Presidente della società reclamante. Considerato che tale omissione, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del C.G.S., preclude l'esame del gravame nel merito, il ricorso è nullo ed inammissibile. Per tali motivi;

#### **DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Virtus Talanico.**

### **RECLAMO FARNETUM – GARA PADULI / FARNETUM DEL 14.04.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo della società Farnetum, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La reclamante si duole che la società Paduli abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Panza Franco (nato il 15.07.1968), sebbene il medesimo fosse squalificato per somma di ammonizioni, per una gara quale calciatore non espulso dal campo (gara del 28.03.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 del 5.04.2012, pag. 2342, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni

accertamenti, è emerso che il calciatore Panza Franco, squalificato per una gara per cumulo di ammonizioni (VIII infr), quale calciatore non espulso dal campo, dovesse scontare la sanzione dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 5.04.2012 e precisamente nella prima gara ufficiale successiva a tale data, ovvero la gara oggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Farnetum, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Paduli la punizione sportiva della perdita delle gara, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**RECLAMO CERASO – GARA CERASO / PRIMULA DEL 22.04.2012**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Ceraso in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Aprea Daniele (nato il 7.09.1990), Lahrach Mohamed (nato il 17.03.1987), Kwakye Ofori (20.02.1991), Xassin Mubarak (nato il 5.07.1990), Aguneny Christian (nato il 5.09.1989), Ighodaro Matthew (nato il 25.03.1986), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che il solo calciatore Aprea Daniele risulta regolarmente tesserato a favore della società Primula da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe, ovvero dal 14.11.2007; viceversa è emersa la posizione irregolare dei calciatori Lahrach Mohamed, Kwakye Ofori, Xassin Mubarak, Aguneny Christian e Ighodaro Matthew che non risultano tesserati per nessuna società (i calciatori Aguneny e Ighodaro risultavano in distinta ma non utilizzati dalla società Primula). Di conseguenza, la partecipazione dei soli calciatori Lahrach, Kwakye e Xassin, alla gara in esame è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ceraso, di infliggere, a carico della società Primula, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**RECLAMO MANZONI – GARA PIANO PIZZERIA CALCIO / MANZONI DEL 25.04.2012**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Milo Fabio (nato il 21.03.1981), Di Gennaro Diego (nato il 9.10.1984), Miccio Marco (nato il 27.05.1986), Gargiulo Giovanni (nato il 24.09.1991), Pane Giuseppe (nato il 6.02.1985), Coppola Claudio (nato il 9.02.1984), Esposito Pasquale (nato il 9.10.1984), Russo Mariano (nato il 21.05.1984), De Angelis Mariano (nato il 29.09.1992), Iannone Pierluigi Aniel (nato il 30.10.1986), Torrazzo Salvatore (nato il 26.07.1988), Ciuffi Antonino (nato il 2.02.1985), Vanacore Ernesto (nato il 3.11.1992), Vespoli Giulio (nato il 6.04.1994), Campa Giuseppe (nato il 18.04.1971), nonché l'assistente di parte, sig. Ercolano Massimo, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quanto concerne l'assistente di parte, ad avviso della reclamante, neppure censito a favore della società medesima). Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Milo, Di Gennaro, Miccio, Gargiulo, Pane, Coppola, Esposito, De Angelis, Iannone, Torrazzo, Ciuffi, Vanacore e Vespoli risultano regolarmente tesserati a favore della società Piano Pizzeria Lucia, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell'assistente di parte, sig. Ercolano Massimo, egli risulta censito a favore della società Piano Pizzeria Lucia quale consigliere (esattamente, dal 30.09.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Viceversa, è risultata irregolare la posizione dei calciatori: Russo Mariano, svincolato da altra società dal 16.12.2011 e non ritesserato; Ciampa Giuseppe, svincolato dalla società Piano Pizzeria Lucia in data 16.07.2011 e non più ritesserato. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara oggetto del reclamo deve considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Manzoni, di infliggere, a carico della società Piano Pizzeria Lucia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA ANTESSANO CALCIO / CAVA 2000 DEL 25.04.2012**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, sia agli effetti di tesseramento e sia agli effetti disciplinari, dei calciatori Mauro Rosario (nato il 19.01.1983), Faiella Matteo (nato il 4.05.1987), De Rosa Paolo (nato il 18.09.1986), Milione Renato (nato il 4.01.1968), Barbuti Francesco (nato il 10.03.1974), Senatore Bartolomeo (nato il 12.08.1967), Senatore Alberto (nato il 5.03.1965), Tanimi Adinolfi Maurizio (nato il 25.01.1979), Sorrentino Antonio (nato il 26.02.1990), Di Salvatore Prisco (nato il 18.02.1968), Vitale Gianluca (nato il 4.09.1988), Senatore Angelo (nato l'11.11.1996), D'Amico Mariano (nato il 29.06.1994), Desiderio Antonio (nato il 9.03.1991), rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che tutti i nominati calciatori, risultano regolarmente tesserati a favore della società Cava 2000 da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. In relazione alla presunta posizione irregolare del calciatore Faiella Matteo quale calciatore espulso dal campo nella gara del 5.04.2012, Cava 2000 / Polisportiva Irno.it, e squalificato per una gara, egli ha scontato la sanzione nella prima gara ufficiale successiva (21.4.2012) alla espulsione, Cava 2000 / Arsenal 2007, per non avervi partecipato e per non essere stato trascritto sulla distinta di gara e pertanto, in posizione regolare, agli effetti disciplinari, alla gara oggetto del ricorso. Pertanto, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame, è da considerarsi regolare, sia agli effetti del tesseramento e sia agli effetti disciplinari. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio; di omologare il risultato di 1–1, conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2**

### **RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – GARA TONIA FUTSAL / REAL MONDRAGONESE C5 DEL 10.12.2011**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Mondragonese C5 in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore D'Alessandro Nicola (nato il 23.12.1992), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il calciatore D'Alessandro Nicola risulta regolarmente tesserato dal 18.11.2011, a favore della società Tonia Futsal, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. La mancata indicazione sulla distinta dell'anno di nascita del calciatore D'Alessandro da parte della società Tonia Futsal, comporta la sanzione dell'ammenda di euro 30/00. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Mondragonese C5; nulla per la tassa reclamo, non versata; sanziona la società Tonia Futsal con l'ammenda di euro 30/00 per errata compilazione della distinta di gara.**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D**

### **RECLAMO S. ANDREA FUTSAL – GARA REAL MOSCHIANO / S. ANDREA FUTSAL DEL 20.02.2012**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società S. Andrea Futsal in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori Buonaguro Gianluigi (nato il 22.05.1988), Moschiano Eugenio (nato il 3.03.1989), Mazzocca Mario (nato il 20.06.1986), Dalia Andrea (nato il 17.01.1992), Vona Pasquale (nato il 5.09.1978), Moschiano Gaetano (nato il 28.03.1989), Dalia Roberto (nato il 1.01.1977), Esposito Lino (nato il 28.12.1981), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Moschiano i calciatori Buonaguro Gianluigi ed Esposito Lino, dal 20.10.2011; Moschiano Eugenio, Mazzocca Mario, Dalia Andrea, Moschiano Gaetano e Dalia Roberto, dal 18.11.2011, ovvero tutti con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata irregolare la posizione del calciatore Vona Pasquale. Invero, la richiesta di tesseramento del predetto calciatore, pervenuta all'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 16.12.2011, era irregolare per la mancata documentazione occorrente al tesseramento del predetto calciatore e precisamente: copia tessera d'identità

personale del calciatore e la firma di proprio pugno da parte del Presidente della società medesima. Con raccomandate datate 24.01.2012 e 6.03.2012, l'Ufficio Tesseramento chiedeva con urgenza tale regolarizzazione, precisando nel contempo che "trascorso cinque giorni dalla ricezione della raccomandata" la data di tesseramento del calciatore sarebbe stata quella di invio della nuova spedizione. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Vona Pasquale, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società S. Andrea Futsal, di infliggere, a carico della società Real Moschiano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SANZA SOCCER / SAN GREGORIO DEL 29.03.2012**

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Gregorio in ordine alla gara di cui in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Fico Gianfrancesco, rileva la fondatezza dell'atto. La reclamante si duole che la società Sanza Soccer Five abbia fatto partecipare alla gara in esame il calciatore Fico Gianfrancesco, nato il 23.05.1996, contravvenendo alla normativa prevista dall'art. 34 delle N.O.I.F. autorizzazione da pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in ordine all'impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora compiuto il sedicesimo, e chiedeva, pertanto, l'applicazione dell'art. 17 del C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che effettivamente la società Sanza Soccer Five effettivamente abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Fico Gianfrancesco (inserito in distinta al n. 0), contravvenendo alla richiamata normativa di cui all'art. 34 delle N.O.I.F. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società San Gregorio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Sanza Soccer Five la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO AZTECA DRAGONI C5 – GARA SCARPASCIOT / AZTECA DRAGONI DEL 4.04.2012**

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Azteca Dragoni per la gara di cui in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Conte Manuel, rileva la fondatezza dell'atto. La reclamante si duole che la società Scarpasciot abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Conte Manuel (nato il 19.09.1996) contravvenendo alla normativa prevista dall'art. 34 delle N.O.I.F.: autorizzazione da pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in ordine all'impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora compiuto il sedicesimo, e chiedeva, pertanto, l'applicazione dell'art. 17 del C.G.S.. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che effettivamente la società Scarpasciot abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Conte Manuel (inserito in distinta al n. 5), contravvenendo alla richiamata normativa di cui all'art. 34 delle N.O.I.F. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società Azteca Dragoni ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Scarpasciot la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA CASORIA AUREA CASH / CERCOLA LA MILLENNIO DEL 21.04.2012**

Il G.S.T., visto il reclamo della società Cercola Millennio, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante si duole che la società Casoria Aurea Cash abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore D'Anna Diego (nato il 13.08.1981), sebbene il medesimo fosse squalificato per una gara per cumulo di ammonizioni, quale calciatore non espulso dal campo (gara del 29.03.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 del 5.04.2012, pag. 2348, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore D'Anna Diego abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare; infatti, il predetto calciatore, non espulso dal campo, e sanzionato da squalifica per una giornata di gara doveva espiare la sanzione dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 5.04.2012 e precisamente nella prima gara ufficiale successiva, ovvero quella oggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi,



**DELIBERA**

in accoglimento del reclamo della società Cerco La Millennio, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Casoria Aurea Cash la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

\* \* \* \* \*

**ERRATA CORRIGE**

**CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2707**

**DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**GARA ANSPI SAN LUCA PRAIANO – VIRTUS SOCCER CASTELFRANCI DEL 12/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Virtus Castelfranci. In applicazione dell'art. 53, comma 2 NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS;

**DELIBERA**

di infliggere alla società Virtus Soccer Castelfranci la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 5000, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi a seguito di gara di play-off), nonché la sua esclusione dai play off.

**LEGGASI**

**GARA ANSPI SAN LUCA PRAIANO – VIRTUS SOCCER CASTELFRANCI DEL 12/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Virtus Castelfranci. In applicazione dell'art. 53, comma 2 NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS;

**DELIBERA**

di infliggere alla società Virtus Soccer Castelfranci la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 500=cinquecento, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi a seguito di gara di play-off), nonché la sua esclusione dai play off.

\* \* \* \* \*

**CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2709**

**GARE DEL 25 APRILE 2012**

Alla pagina 2709 del Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 maggio u.s., in ordine alle gare del 25 aprile 2012 del Campionato di Calcio a 5 Serie D, **erroneamente sono stati ripubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla gara Futsal Rota – Atletico San Marzano C5.**

I provvedimenti medesimi erano stati già pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 4 maggio 2012, pag. 2586.

**Di seguito, si ripubblicano i provvedimenti di cui innanzi che sostituiscono ed annullano quelli di cui alla pagina 27099 del C.U. n. 111 del 17 maggio u.s. e confermativi della pag. 2586 del C.U. n. 106 del 4 maggio 2012:**

**GARE DEL 25/ 4/2012**

**A CARICO DI SOCIETÀ**

**AMMENDA**

Euro 10,00 FUTSAL ROTA  
ritardo

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

CIANCIA MARIANO (ATLETICO SAN MARZANO C5)

FRANZA ALDO

(ATLETICO SAN MARZANO C5)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

DE GENNARO GIANCARLO (VILLA MARGHERITA)

ROCCHINO GENNARO

AMATORI 40

**Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 18 maggio 2012.**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**